



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE,
PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma, 4 – 27040 San Damiano al Colle
C.F. e P.IVA 01756890180
Tel. 0385.756187 – FAX 0385.75014
Email. protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it
Pec. comune.sandamianoalcolle@pec.regione.lombardia.it



**CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
DI VANO AD USO DISPENSARIO FARMACEUTICO**

Rep. gen. N. 891

Contratto n. 01/2023

Luogo di stipula del presente contratto: San Damiano al Colle prov. PV

L'anno duemilaventitre, addì ventisei del mese di gennaio,
con la presente scrittura redatta in duplice copia, tra le parti:

il Sig. Cesarino Vercesi nato a San Damiano al Colle prov. PV il 03/06/1956 in qualità di Legale Rappresentante del Comune di San Damiano al Colle C.F. 01756890180
denominato/a **COMODANTE**

ed

il Sig. Paolo Guarnaschelli nato a Broni il 24/07/1966, in qualità di contitolare della farmacia San Michele Di Giraldelli Barbara E C. Snc con sede a Montù Beccaria in P.za Garibaldi n. 11, iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Pavia al numero 02601750181, P. IVA 02601750181
denominato/a **COMODATARIO**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. il Comune di San Damiano al Colle, **COMODANTE**, concede in comodato d'uso gratuito ad uso commerciale alla farmacia San Michele Di Giraldelli Barbara E C. Snc, **COMODATARIO**, che accetta per sé, il vano facente parte del palazzo comunale di proprietà ubicato a San Damiano al Colle prov. PV in Via Roma n. 4 e collocato al piano terra dell'edificio, con accesso diretto dalla strada, di superficie di circa 30 mq. Il **COMODANTE** concede altresì l'uso de servizi igienici posti al piano terra del palazzo comunale.
2. Il contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dal 26/09/2022. Il comodatario, in caso di cessazione del contratto, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.
3. Il comodatario dichiara che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all'uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.

4. È fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto senza il consenso scritto del comodante, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. Inoltre il comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di dispensario farmaceutico comunale e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle indicate.
5. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il comodante dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.
6. Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli immobili nonché quelle relative alla loro gestione saranno a carico del comodatario, le spese per l'utilizzo delle utenze vengono quantificate forfettariamente in € 50,00 mensili mentre le spese di natura straordinaria resteranno a carico del comodante. A titolo di rimborso per l'adeguamento del locale aperto al pubblico ad uso di dispensario farmaceutico, per 24 mesi dalla decorrenza del contratto, dovranno essere versati ulteriori 70,94 € mensili.
7. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
8. Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso al comodatario.
9. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.
10. L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure la sua risoluzione.
11. Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.
12. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
13. Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.
14. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.
15. Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di comodato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

IL COMODANTE



IL COMODATARIO